

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE¹

PARTE PRIMA DEI FRATELLI VOLONTARI E DEL COORDINAMENTO

TITOLO I I FRATELLI VOLONTARI

Art. 1

Gli iscritti alla Misericordia sono, oltre ai confratelli aspiranti, effettivi e sostenitori, così come suddivisi dall'art. 16 dello Statuto, anche coloro che, dopo aver frequentato e superato gli appositi corsi di formazione e motivazionali, prestano la loro opera volontariamente, senza che tuttavia abbiano ancora deciso di intraprendere l'esperienza propria della Confraternita. Essi vengono chiamati con il nome di **fratelli volontari**, godono di tutte le prerogative previste dalle leggi sul volontariato e sono equiparati, ai fini statutari, ai confratelli aspiranti.

Art. 2

Qualora venga presentata domanda di iscrizione alla Confraternita nella categoria degli aspiranti da parte di fratelli volontari in servizio, il periodo di aspirantato, ai fini della successiva richiesta di iscrizione nella categoria degli effettivi, viene ridotto del corrispondente periodo di servizio prestato in modo continuativo e lodevole. A tal fine fa fede quanto risulta dal "registro delle presenze" e si tiene conto delle eventuali sanzioni applicate.

Nella richiesta di passaggio alla categoria degli effettivi rivolta al Magistrato, occorre indicare l'eventuale periodo di svolgimento del servizio quale fratello volontario della Confraternita.

Art. 3

Le disposizioni di cui agli artt. 20, 21 e 22 dello Statuto si applicano a tutti gli iscritti, ivi compresi i fratelli volontari.

Art. 4

Qualora il numero dei confratelli effettivi che intendano far parte della Commissione Elettorale e della Commissione Verifica Poteri sia inferiore a quello richiesto, ovvero il numero complessivo dei confratelli effettivi non consente di scegliere fra essi i membri delle predette commissioni, e non è stato possibile formare le predette Commissioni ai sensi dell'art. 28 del Regolamento generale, l'Assemblea, su proposta del governatore e ai sensi dell'art. 29 lett. b) dello Statuto, al fine di garantire il normale funzionamento della Confraternita, può scegliere anche iscritti appartenenti alla categoria dei fratelli volontari.

TITOLO II DEL COORDINAMENTO

CAPO I DEL COORDINAMENTO IN GENERALE

Art. 5

Il coordinamento è organo operativo della Confraternita.

E' composto da tutti i responsabili dei settori e gruppi operativi della Misericordia, nonché dal responsabile dei volontari del servizio civile².

In caso di assenza o impedimento del responsabile partecipa alle riunioni di coordinamento il vice responsabile.

E' presieduto dal coordinatore, nominato secondo le norme di cui al successivo art. 10.

Possono partecipare alle riunioni del coordinamento, senza diritto di voto, i membri del Magistrato.

*(abrogato)*³

Art. 6

Il coordinamento:

- a) coordina tutte le attività e funzioni operative ordinarie della Confraternita;
- b) verifica l'andamento di ciascun gruppo e struttura operativi con riferimento ai loro reciproci rapporti e all'azione globale della Misericordia, salvo quanto disposto per le strutture operative "ufficio di segreteria e amministrazione" e "reparto sanitario", direttamente dipendenti dal Segretario, dall'Amministratore e dal direttore sanitario della Confraternita;
- c) assume le decisioni necessarie ed opportune su questioni riguardanti più gruppi o strutture operativi, ovvero un singolo gruppo o struttura operativi qualora le questioni abbiano carattere generale;
- d) programma le attività di tutti gli organi operativi della Misericordia e ne promuove l'iniziativa;
- e) sostiene l'attività dei singoli organi operativi qualora si trovino in difficoltà, anche con riferimento agli altri gruppi e strutture, ovvero se ne è richiesto l'intervento dai rispettivi responsabili;
- f) propone le modifiche al regolamento e alle norme di attuazione;
- g) esprime il parere sulle proposte di modifiche al regolamento espresse dagli altri gruppi o settori operativi;
- h) informa, con rapporti periodici, il Magistrato circa lo stato operativo dei gruppi e delle strutture;
- i) tiene i rapporti con il Gruppo di Protezione Civile, con il Nucleo Sommozzatori Protezione Civile Misericordia di Rosolini e con qualsiasi altro settore o associazione collegata.

Art. 7

Il coordinamento in via ordinaria si riunisce ogni trimestre.

Si riunisce, in via straordinaria, ogni qualvolta il coordinatore lo ritenga necessario, ovvero quando è richiesto dal governatore, o quando ne fanno espressa richiesta, anche orale, tre dei membri. In quest'ultimo caso il coordinatore convocherà il coordinamento entro sette giorni dalla richiesta.

Art. 8

Il coordinamento è convocato dal coordinatore con avviso affisso all'albo o con invito diretto, anche orale.

Il responsabile della segreteria assume la funzione di segretario del coordinamento e redige i verbali delle riunioni. Detti verbali, sottoscritti dal coordinatore e dal segretario sono trasmessi in copia al governatore per sua opportuna conoscenza.

In caso di impedimento del segretario, il coordinatore chiamerà uno dei membri a svolgere la funzione di segretario della seduta.

Art. 9

Le deliberazioni del coordinamento sono assunte a maggioranza assoluta dei membri presenti.

In caso di parità, prevarrà il voto del coordinatore.

CAPO II **I RESPONSABILI DEL COORDINAMENTO**

SEZIONE I

Il coordinatore

Art. 10

Il coordinatore è nominato dal governatore fra i confratelli e volontari che abbiano svolto la funzione di caposervizio per almeno due anni e che abbiano capacità direttive e spiccata spinta motivazionale.

Il coordinatore può essere anche un membro del Magistrato che abbia le caratteristiche indicate al primo comma.

Può essere destituito e sostituito in qualsiasi momento dal governatore.

Quando viene nominato un nuovo governatore, il coordinatore rimette il suo mandato nelle mani di quest'ultimo e rimane in carica per l'ordinaria amministrazione, fino a quando non venga sostituito o confermato.

Art. 11

Il coordinatore che non sia scelto fra i membri del Magistrato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Magistrato della Confraternita.

Art. 12

Il coordinatore:

- a) convoca il coordinamento e ne presiede le riunioni;

- b) attua le delibere e le direttive votate dal coordinamento;
- c) vigila sul rispetto del regolamento da parte di tutti i responsabili e vice responsabili, informandone il governatore;
- d) dà impulso alle attività del coordinamento e dei singoli gruppi e strutture, invitandoli alla progettualità e alla collaborazione;
- e) esorta i confratelli e i volontari ad agire nel rispetto delle regole e secondo lo spirito della Confraternita;
- f) coordina le riunioni dei vari gruppi operativi e le attività della Confraternita;
- g) indice le riunioni dei vari gruppi operativi qualora le stesse non siano state indette, per qualsiasi motivo, dai rispettivi responsabili o vice responsabili;
- h) invita esperti esterni alla Misericordia a prendere parte alle riunioni del coordinamento, senza diritto di voto, per questioni specifiche⁴;
- i) esercita tutte quelle altre funzioni che gli sono attribuiti dal presente regolamento.

SEZIONE II

Il Vice-coordinatore

Art. 13

Le funzioni di vice-coordinatore spettano di diritto al responsabile del gruppo dei capiservizio.

Il vice-coordinatore svolge le funzioni proprie del coordinatore in caso di sua assenza o impedimento.

SEZIONE III

Il Registro delle presenze dei membri del coordinamento

Art. 14

E' istituito il registro delle presenze dei membri del coordinamento secondo il modello predisposto dall'ufficio Affari Generali della Segreteria.

Nel registro sono annotate le presenze giornaliere in sede di ciascun responsabile o vice responsabile e le eventuali attività svolte.

Il registro è tenuto a cura del coordinatore.

PARTE SECONDA

DELLE STRUTTURE OPERATIVE

TITOLO I

DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE

CAPO I

DELLA STRUTTURA

Art. 15

L'ufficio di segreteria e amministrazione è una delle strutture operative della Misericordia.

Esso è suddiviso in due comparti:

1. Segreteria
2. Amministrazione

La segreteria è coordinata dal segretario della Confraternita ed è diretta da un responsabile.

L'amministrazione è coordinata dall'amministratore delle Confraternita ed è diretta da un responsabile.

CAPO II

LA SEGRETERIA

Art. 16

La segreteria è suddivisa nei seguenti uffici:

1. Affari Generali;
2. Volontari e Confratelli;
3. Servizi;
4. Formazione e Studio.

Ad ogni ufficio è preposto un delegato e uno o più addetti.

Dipendono dalla segreteria anche la biblioteca e l'archivio.

Secondo le esigenze della Confraternita possono essere istituiti altri uffici o assegnate nuove competenze agli uffici già esistenti secondo appositi regolamenti.

SEZIONE I

Dei vari uffici

Art. 17

L'ufficio Affari Generali cura:

1. il protocollo e la corrispondenza;
2. l'archivio corrente;
3. la redazione degli atti richiesti dagli organi della Confraternita;

4. la redazione di tutta la modulistica della Confraternita;
5. il rapporto con gli altri uffici di segreteria;
6. i rapporti con i settori operativi;
7. la redazione, di concerto con l'amministrazione, dell'inventario di cancelleria e delle attrezzature d'ufficio;
8. la gestione delle e-mail, della pec e della piattaforma Primisweb⁵;
9. altre funzioni espressamente delegate dal Segretario della Confraternita o dal responsabile di segreteria;
10. ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri uffici.

Art. 18

L'ufficio Volontari e Confratelli cura:

1. la tenuta del registro confratelli e volontari ed il loro aggiornamento anche su supporto magnetico;
2. i rapporti con i volontari e i confratelli;
3. l'aggregazione dei confratelli defunti;
4. il rilascio degli attestati e dei tesserini;
5. la ricezione del pagamento delle quote associative, comunicando al segretario della Confraternita ogni notizia utile al riguardo;
6. la ricezione delle schede di iscrizione alla Confraternita;
7. i rapporti con le altre strutture e gruppi;
8. la rilevazione delle presenze dei volontari;
9. altre funzioni espressamente delegate dal Segretario della Confraternita o dal responsabile di segreteria.

Art. 19

L'ufficio Servizi cura:

1. la trascrizione sugli appositi registri ed anche su supporto magnetico dei servizi svolti dalla Confraternita;
2. la redazione delle statistiche riguardanti i servizi svolti.

Art. 20

L'ufficio Formazione e Studio cura:

1. lo studio e la redazione di progetti;
2. la preparazione dei corsi;
3. la redazione dei supporti necessari per i corsi;
4. la gestione del sito internet della Confraternita;
5. ogni altra attività utile alla crescita culturale, progettuale e formativa della Confraternita.

SEZIONE II

Del responsabile della segreteria

Art. 21

Il responsabile della segreteria è nominato dal governatore su proposta del segretario della Confraternita ed è scelto fra i volontari che abbiano conoscenze tecniche e pratica dei servizi di segreteria.

Il responsabile della segreteria è membro del coordinamento.

Art. 22

Il governatore, sentito il segretario della Confraternita, può in qualsiasi momento revocare l'incarico al responsabile della segreteria.

In ogni caso egli decadrà dall'incarico allo scadere del mandato del Magistrato. Egli continuerà ad operare per la gestione ordinaria della struttura fino a quando non sarà sostituito o confermato dal nuovo governatore.

Art. 23

Il responsabile della segreteria:

1. coadiuva il segretario della Confraternita nei propri compiti statuari e in tutte le sue attività;
2. coordina il lavoro dei vari uffici della segreteria e cura che esso sia svolto con scrupolo e dedizione;
3. propone la nomina dei delegati e degli addetti;
4. gestisce il magazzino di cancelleria e attrezzature d'ufficio;
5. riceve e gestisce le quote associative dei confratelli, le offerte dei confratelli defunti aggregati e i diritti di cancelleria per le necessità dell'intera struttura e la tenuta del magazzino cancelleria e attrezzature d'ufficio⁶;
6. riunisce periodicamente i delegati, e ove occorra anche gli addetti, per verificare l'andamento generale dei servizi;
7. sovrintende al lavoro dell'archivista e del bibliotecario;
8. svolge quelle funzioni che ritiene di dover avocare a sé e quelle attività che non rientrano nei compiti degli altri uffici;
9. può delegare specifiche funzioni agli uffici.

SEZIONE III

Dei delegati e degli addetti

Art. 24

I delegati sono nominati dal segretario della Confraternita su proposta del coordinatore e del responsabile di segreteria.

Essi dirigono l'attività dell'ufficio cui sono preposti e possono essere coadiuvati da uno o più addetti.

Gli addetti sono nominati dal responsabile di segreteria, sentito il coordinatore e il delegato dell'ufficio, informandone il segretario della Confraternita.

Art. 25

I delegati e gli addetti:

1. svolgono i servizi affidati con la massima cura e dedizione;
2. sono tenuti al massimo rispetto delle norme sulla privacy;
3. non possono fornire nessuna informazione sui servizi svolti e sulle questioni di cui sono venuti a conoscenza per ragioni del proprio ufficio.

SEZIONE IV Dell'archivio

Art. 26

La Confraternita si dota di un proprio archivio secondo le norme appositamente emanate dal Magistrato.

L'archivio è tenuto da uno o più archivisti nominati dal governatore, sentito il segretario della Confraternita, su proposta del coordinatore e del responsabile di segreteria.

L'archivista deve seguire un apposito corso.

SEZIONE V Della biblioteca

Art. 27

La Confraternita si dota di una biblioteca ad uso sia dei volontari e confratelli che di estranei alla stessa, secondo le norme appositamente emanate dal Magistrato.

Il bibliotecario è nominato dal governatore, sentito il segretario della confraternita, su proposta del coordinatore e del responsabile di segreteria.

CAPO III L'AMMINISTRAZIONE

Art. 28

L'amministrazione:

1. coadiuva l'amministratore della Confraternita;
2. redige e aggiorna, di concerto con i responsabili delle varie strutture, tutti gli inventari;
3. custodisce copia di tutti gli inventari;
4. svolge ogni attività di ambito contabile delegata dall'amministratore;
5. cura le incombenze burocratiche e contabili relative al personale dipendente e/o collaborativo.

SEZIONE I Del responsabile amministrativo

Art. 29

Il responsabile amministrativo è nominato dal governatore, su proposta dell'amministratore della Confraternita, ed è scelto fra i volontari che abbiano conoscenze e capacità specifiche.

Può essere coadiuvato da uno o più addetti.

Il responsabile amministrativo è membro del coordinamento.

Art. 30

Il governatore, sentito l'amministratore della Confraternita, può in qualsiasi momento revocare l'incarico al responsabile amministrativo.

In ogni caso egli decadrà dall'incarico allo scadere del mandato del Magistrato. Egli continuerà ad operare per la gestione ordinaria della struttura fino a quando non sarà sostituito o confermato dal nuovo governatore.

Art. 31

Il responsabile amministrativo:

1. svolge i compiti affidatigli con cura e scrupolo;
2. coordina il lavoro degli eventuali addetti.

SEZIONE II Degli addetti

Art. 32

Gli addetti sono nominati dal responsabile dell'amministrazione, sentito il coordinatore, informandone l'amministratore della Confraternita.

Art. 33

Gli addetti:

1. svolgono i servizi affidati con la massima cura e dedizione;
2. sono tenuti al massimo rispetto delle norme sulla privacy;
3. non possono fornire nessuna informazione sui servizi svolti e sulle questioni di cui sono venuti a conoscenza per ragioni del proprio ufficio.

TITOLO II IL REPARTO SANITARIO

CAPO I DELLA STRUTTURA

Art. 34

Il reparto sanitario è una struttura operativa della Confraternita.

Comprende tutte le attrezzature e i presidi medico sanitari della Confraternita.

Essa è coordinata dal direttore sanitario ed è tenuta da un responsabile.

CAPO II **IL DIRETTORE SANITARIO**

Art. 35

Il direttore sanitario è, di regola⁷, un confratello, effettivo o sostenitore, con laurea in medicina. È nominato dal Magistrato⁸, dura in carica 4 anni e può essere rieletto. La sua nomina segue in ogni caso la durata del Magistrato.

Il Magistrato può nominare direttore sanitario anche un laureato in medicina non confratello⁹.

Il direttore sanitario:

1. organizza, di concerto con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia¹⁰, i corsi sanitari di formazione, aggiornamento e specializzazione dei confratelli e volontari, compresi quelli impegnati nelle squadre di protezione civile, delegando ove necessario il responsabile del reparto e avvalendosi dell'opera dell'ufficio formazione e studio;

2. organizza il deposito medicinali ed apparecchiature sanitarie della Confraternita provvedendo al suo costante aggiornamento, delegando il responsabile del reparto;

3. *(abrogato)*¹¹

4. è responsabile delle dotazioni sanitarie dei mezzi in uso nella Confraternita; deve curarne il costante aggiornamento, oltre alla perfetta efficienza delle attrezzature e apparecchiature di bordo;

5. è responsabile dell'addestramento dei dipendenti e dei volontari del servizio civile² che operano nel settore sanitario;

6. collabora con il Magistrato nella stesura di eventuali convenzioni con enti pubblici e privati per quanto di competenza;

7. se non facente parte del Magistrato partecipa, quando richiesto, ai suoi lavori con potere consultivo ed è tenuto al segreto d'ufficio;

8. coordina le attività del reparto sanitario e può delegare una o più funzioni al responsabile del reparto.

CAPO III **DEL RESPONSABILE DEL REPARTO SANITARIO**

Art. 36

Il responsabile del reparto sanitario:

1. coadiuva il direttore sanitario in tutte le sue attività, avvalendosi anche dell'opera di uno o più addetti;

2. è nominato dal governatore su proposta del direttore sanitario ed è scelto fra i volontari che abbiano capacità specifiche, preferibilmente fra gli infermieri;

3. è membro del coordinamento;

4. coadiuva il direttore sanitario nella gestione del magazzino generale sanitario.

Art. 37

Il governatore, sentito il direttore sanitario o su proposta di questo, può revocare in qualsiasi momento l'incarico al responsabile del reparto sanitario.

In ogni caso il responsabile del reparto sanitario decadrà dall'incarico allo scadere del mandato del direttore sanitario. Egli continuerà ad operare per la gestione ordinaria del reparto fino a quando non sarà sostituito o confermato.

TITOLO III¹²

IL REPARTO PRESIDI E AUSILI SANITARI¹³

CAPO I

DEL RESPONSABILE DEI PRESIDI E AUSILI SANITARI

Art. 37 bis

Il reparto presidi e ausili sanitari è una struttura operativa della Confraternita.

Esso è coordinato da un responsabile e da uno o più vice responsabili nominati dal Governatore.

Art. 37 ter

Il responsabile dei presidi e ausili sanitari:

1. tiene e cura la gestione dei presidi e ausili sanitari e del relativo magazzino¹⁴, secondo le regole stabilite dal Magistrato;
2. ha delega spendig fissata dal Magistrato;
3. si avvale dell'opera di uno o più addetti;
4. è nominato dal governatore ed è scelto fra i volontari che abbiano capacità specifiche, preferibilmente fra gli infermieri;
5. è membro del coordinamento.

Art. 37 quater

Il governatore, sentito il coordinatore o su proposta di questo, può revocare in qualsiasi momento l'incarico al responsabile del reparto presidi ed ausili sanitari.

In ogni caso il responsabile del reparto presidi e ausili sanitari decadrà dall'incarico allo scadere del mandato del governatore. Egli continuerà ad operare per la gestione ordinaria del reparto fino a quando non sarà sostituito o confermato.

TITOLO IV

IL PARCOMACCHINE

CAPO I

DELLA STRUTTURA

Art. 38

Il parcomacchine (P.M.) è una struttura operativa della Confraternita.
Esso è tenuto da uno o più addetti al P.M.

Art. 39

Il parcomacchine comprende tutti gli automezzi della Confraternita, nonché la gestione della relativa officina.

CAPO II

L'ADDETTO AL PARCOMACCHINE

Art. 40

L'addetto al parcomacchine è nominato dal governatore, su proposta del coordinatore, ed è scelto fra i volontari che abbiano conoscenze meccaniche e tecniche e siano più assidui nella presenza in sede.

Su proposta dello stesso addetto o del coordinatore possono essere nominati dal governatore anche più addetti al P.M., secondo le esigenze del servizio e della struttura.

In quest'ultimo caso il governatore, sentito il coordinatore, nominerà il responsabile del P.M..

L'addetto al P.M. o il responsabile del P.M. è membro del coordinamento.

Art. 41

Il governatore può, in qualsiasi momento, revocare l'incarico all'addetto al P.M.

In ogni caso l'addetto al P.M. decadrà dall'incarico allo scadere del mandato del governatore. Egli continuerà ad operare per la gestione ordinaria della struttura fino a quando non sarà sostituito o confermato dal nuovo governatore.

Art. 42

L'addetto al P.M.:

- a) controlla scrupolosamente l'efficienza dei mezzi della Confraternita adottando tutte le opportune iniziative per ovviare ad eventuali problemi; allo scopo è autorizzato ad intrattenere rapporti con officine di fiducia da lui scelte, non nell'ottica del risparmio, ma della loro affidabilità, informando il governatore per la loro copertura economica qualora superi la delega di spesa in suo possesso;
- b) controlla le scadenze relative alle assicurazioni dei mezzi, al pagamento delle tasse e al collaudo;
- c) gestisce l'officina e il relativo magazzino;

- d) controlla che i mezzi siano sempre puliti anche nel reparto sanitario, comunicando al caposervizio, all'autista di turno, al responsabile degli autisti o al responsabile dei volontari del servizio civile² ogni mancanza in merito;
- e) compila scrupolosamente i registri in dotazione;
- f) indica al coordinatore tutto il materiale da sostituire o integrare;
- g) ha delega spending nei limiti fissati dal Magistrato;
- h) comunica al Capo servizio in turno, tramite il centro operativo, eventuali indisposizioni dei mezzi, indicandone, quando è possibile, la durata;
- i) comunica tramite il centro operativo eventuali cautele da tenere nella conduzione dei mezzi. In questo caso deve informare il caposervizio, il responsabile degli autisti ed il coordinatore;
- j) provvede alla cura del parcheggio e delle strutture ad esso collegate;
- k) è l'unico responsabile tecnico e logistico del parco macchine, della sua organizzazione ed impiego;
- l) viene consultato dal Magistrato sull'acquisto di nuovi mezzi.

CAPO III **L'OFFICINA**

Art. 43

L'officina serve per le piccole riparazioni dei mezzi che non richiedono l'intervento di meccanici specializzati.

Il materiale in dotazione all'officina deve essere inventariato a cura dell'addetto al P.M. nonché custodito ed utilizzato con competenza.

Il materiale dell'officina può essere utilizzato anche dall'addetto alla sede e per le altre esigenze della Confraternita.

Le chiavi dell'officina devono anche essere collocate nel Centro Operativo.

TITOLO V **DELLE SEDI**

CAPO I **LA STRUTTURA**

Art. 44

La sede è una struttura operativa della Confraternita.

Esso è tenuta da uno o più addetti alla sede.

Art. 45

La sede comprende tutti i locali della Confraternita.

Le norme del presente titolo si applicano anche nel caso di più sedi.

CAPO II

L'ADDETTO ALLA SEDE

Art. 46

L'addetto alla sede è nominato dal governatore, su proposta del coordinatore, ed è scelto fra i volontari che abbiano conoscenze tecniche e pratiche e siano più assidui nella presenza in sede.

Su proposta dello stesso addetto o del coordinatore possono essere nominati dal governatore anche più addetti alla sede, secondo le esigenze del servizio e della struttura.

In quest'ultimo caso il governatore, sentito il coordinatore, nominerà il responsabile della sede.

L'addetto alla sede o il responsabile della sede è membro del coordinamento.

Art. 47

Il governatore può, in qualsiasi momento, revocare l'incarico all'addetto alla sede.

In ogni caso l'addetto alla sede decadrà dall'incarico allo scadere del mandato del governatore. Egli continuerà ad operare per la gestione ordinaria della struttura fino a quando non sarà sostituito o confermato dal nuovo governatore.

Art. 48

L'addetto alla sede:

- a) controlla scrupolosamente l'efficienza di tutti gli ambienti della sede adottando tutte le opportune iniziative per ovviare ad eventuali problemi;
- b) provvede alla manutenzione dei locali e dei vari impianti;
- c) richiede dai volontari il massimo rispetto dei locali, degli arredi, delle suppellettili;
- d) si avvale dell'opera di tecnici specialisti nel caso di lavori che richiedono particolare o specifica competenza;
- e) nel caso di opere straordinarie ovvero di opere che, seppur ordinarie, richiedono l'impiego di fondi, deve rapportarsi con il coordinatore per le decisioni del caso;
- f) tiene le chiavi della sede;
- g) usufruisce degli attrezzi dell'officina;
- h) gestisce il magazzino materiale d'igiene e arredi sede;
- i) ha delega spending nei limiti fissati dal Magistrato¹⁵.

TITOLO VI DEI MAGAZZINI

CAPO I IL MAGAZZINO GENERALE

SEZIONE I Della struttura

Art. 49

Il magazzino generale è una struttura operativa della Confraternita.
Esso è tenuto da uno o più magazzinieri.

Art. 50

Nel magazzino generale vengono stipati, raccolti e conservati i seguenti beni:

- a) scorte alimentari;
- b) materiale di consumo;
- c) attrezzature tecnico-logistiche.

Sono custoditi in appositi magazzini il materiale sanitario, il materiale radio, il materiale di cancelleria ed il materiale dell'officina, secondo le norme stabilite dal capo II del presente titolo.

Art. 51

Le scorte alimentari sono costituite da tutti quei beni destinati al consumo alimentare umano.

Le scorte alimentari, almeno tre mesi prima della scadenza indicata nella singola confezione, se non sono di immediato consumo per fini propri della Confraternita devono essere devolute, su deliberazione del Magistrato, ad istituzioni benefiche.

I materiali di consumo sono costituiti da tutti quei beni che, normalmente, possono essere usati solo poche volte.

Le attrezzature tecnico-logistiche sono rappresentate da tutti gli altri beni.

Art. 52

Le scorte di magazzino devono essere suddivise nelle seguenti due categorie:

- 1 materiale di pronto impiego;
- 2 materiale ordinario.

Il materiale di pronto impiego è costituito dai beni che, individuati dal gruppo di protezione civile di concerto con il coordinamento, servono per essere impiegati in casi di emergenza. Essi devono essere stipati in apposito magazzino di facile raggiungimento anche in caso di eventi calamitosi in modo da essere immediatamente disponibili.

Il gruppo di protezione civile e il coordinamento nel determinare il materiale di pronto impiego devono attenersi ai seguenti criteri:

- a) devono essere sufficienti per i bisogni di due squadre di pronto intervento;
- b) devono contenere scorte alimentari per un'autosufficienza alimentare di sette giorni;
- c) devono essere revisionate con scadenza periodica e adattate alle persone che, secondo le turnazioni stabilite, andranno a formare le squadre di pronto intervento.

Il materiale ordinario, invece, verrà gestito secondo le regole stabilite dal presente regolamento.

SEZIONE II

Il magazziniere

Art. 53

Il magazziniere è nominato dal governatore, su proposta del coordinatore, ed è scelto fra i volontari che siano più assidui nella presenza in sede.

Su proposta dello stesso magazziniere o del coordinatore possono essere nominati dal governatore anche più magazzinieri, secondo le esigenze del servizio e della struttura.

In quest'ultimo caso il governatore, sentito il coordinatore, nominerà il magazziniere responsabile.

Il magazziniere o il magazziniere responsabile è membro del coordinamento.

Art. 54

Il governatore può, in qualsiasi momento, revocare l'incarico al magazziniere.

In ogni caso il magazziniere decadrà dall'incarico allo scadere del mandato del governatore. Egli continuerà ad operare per la gestione ordinaria della struttura fino a quando non sarà sostituito o confermato dal nuovo governatore.

Art. 55

Il magazziniere:

- a) fa l'inventario, anche su supporto magnetico, di tutto il materiale che ha in consegna;
- b) tiene in ordine il magazzino;
- c) compila scrupolosamente i registri in dotazione;
- d) cura la perfetta conservazione dei materiali;
- e) indica al coordinatore tutto il materiale da sostituire o integrare;
- f) propone l'acquisto del materiale ritenuto necessario per il corretto funzionamento della Confraternita;
- g) consegna il materiale se richiesto da un responsabile o per sua delega da un volontario;
- h) redige, ogni anno, entro il mese di marzo, l'inventario dei beni di cui ha la custodia, secondo il modello predisposto dalla segreteria.

Art. 56

Il magazziniere è il consegnatario delle chiavi del magazzino ordinario e di pronto impiego.

*(abrogato)*¹⁶

Una copia delle chiavi del magazzino ordinario sarà inserita in una busta sigillata tenuta in custodia al centro operativo ed utilizzabile in caso di urgente necessità. In questa eventualità sarà opportuno verificare l'inventario del magazzino stesso.

Una copia delle chiavi del magazzino di pronto impiego è tenuta dal responsabile di Protezione Civile.

Art. 57

Qualora siano stati prelevati beni dal magazzino in assenza del magazziniere, egli deve essere messo al corrente quanto prima.

SEZIONE III

I registri

Art. 58

Tutti i beni del magazzino, distinti secondo la classificazione prevista dall'art. 50, devono essere elencati in appositi registri di carico e scarico, secondo i modelli predisposti dall'ufficio Affari Generali della Segreteria, dai quali, fra l'altro, deve risultare se il bene trovasi nel magazzino di pronto impiego.

SEZIONE IV

Il magazzino di pronto impiego

Art. 59

Il magazzino di pronto impiego deve essere collocato in un luogo di facile raggiungimento anche in caso di eventi calamitosi, in modo tale da rendere le scorte ivi depositate immediatamente disponibili e utilizzabili.

Esso è suddiviso:

- a) per dotazioni personali;
- b) per dotazioni di gruppo.

Ogni dotazione sarà specificata in un doppio foglio compilato dal magazziniere e tenuto accanto alla dotazione. Se la dotazione è contenuta in casse o altri contenitori, il doppio foglio sarà ivi attaccato.

Si farà in modo di conservare perfettamente i fogli.

In caso di utilizzo, previo controllo della rispondenza dei materiali con quelli indicati nei fogli, il consegnatario apporrà la propria firma sul foglio che rimarrà al magazziniere per essere conservato agli atti e per essere confrontato al momento della restituzione.

Le chiavi di questo magazzino devono anche essere collocate in apposita busta sigillata posizionata in un luogo di facile e agevole accesso in modo da essere disponibili anche in assenza del magazziniere.

In caso di prelevamento di scorte in assenza del magazziniere si dovrà comunque procedere al controllo della rispondenza dei materiali con quelli indicati nei fogli e si dovrà sottoscrivere uno dei fogli che sarà consegnato ad altro personale per l'inoltro al magazziniere o lasciato in luogo sicuro dentro il magazzino.

CAPO II

DEGLI ALTRI MAGAZZINI

Art. 60

La Confraternita, oltre al magazzino generale di cui agli articoli precedenti, tiene i seguenti altri magazzini:

1. magazzino di cancelleria e attrezzature d'ufficio;
2. magazzino sanitario e magazzino presidi e ausili sanitari¹⁷;
3. magazzino d'igiene e arredi di sede;
4. magazzino materiale d'officina;
5. magazzino radio e strumentazioni¹⁸;
6. magazzino vestiario¹⁹.

Art. 61

Nel magazzino di cancelleria e attrezzature d'ufficio sono conglobati i materiali di cancelleria e arredi d'ufficio in genere, modulistica, bollettari vari e tutto quanto occorrente per il funzionamento cartaceo, magnetico ed amministrativo della Confraternita.

E' munito di apposito registro di carico e scarico, il quale funge da registro d'inventario.

La gestione di questo magazzino è demandata al responsabile della segreteria il quale opera sotto la supervisione del segretario della Confraternita.

Art. 62

Nel magazzino sanitario sono conglobati tutti i materiali sanitari in genere, apparecchiature comprese.

E' munito di apposito registro di carico e scarico, il quale funge da registro di inventario anche delle attrezzature di bordo dei mezzi.

Il magazzino presidi e ausili sanitari è gestito dal responsabile del reparto presidi e ausili sanitari ed è regolato da apposite norme emanate dal Magistrato²⁰.

Art. 63

Nel magazzino materiale d'igiene e arredi sede sono conglobati gli arredi e tutto il materiale di igiene necessario per la pulizia.

E' munito di apposito registro di carico e scarico sul quale sono elencati i materiali di arredo che funge da registro d'inventario.

La gestione di questo magazzino è demandata al responsabile della sede il quale, per quanto riguarda lo specifico settore d'igiene, può delegare un volontario del servizio civile².

Il responsabile della sede, per il funzionamento del magazzino, ha delega spending secondo quanto fissato dal Magistrato.

Art. 64

Nel magazzino materiale officina sono conglobate le attrezzature dell'officina e tutto il materiale destinato a tale scopo.

E' munito di apposito registro di carico e scarico sul quale sono elencati i materiali e le attrezzature che funge da registro d'inventario.

La gestione di questo magazzino è demandata all'addetto al parcomacchine.

L'addetto al parcomacchine, per il funzionamento dell'officina, ha delega spending secondo quanto fissato dal Magistrato.

Art. 65

Nel magazzino materiale radio e strumentazioni¹⁵ sono conglobati tutti gli apparati e le attrezzature radio nonché tutte le altre strumentazioni²¹ della Confraternita.

È munito di apposito registro di carico e scarico sul quale sono elencati i materiali e le attrezzature che funge da registro d'inventario.

La gestione di questo magazzino è demandata al responsabile radio e strumentazioni nominato dal Governatore²².

Art. 65 bis²³

Nel magazzino vestiario è conglobato tutto l'abbigliamento relativo alla confraternita anche con riferimento alla Protezione Civile.

E' munito di apposito registro di carico e scarico.

La gestione di questo magazzino è demandata ad un magazziniere appositamente nominato dal Governatore.

TITOLO VII²⁴

IL REPARTO RADIO E STRUMENTAZIONI

CAPO I

RADIO E STRUMENTAZIONI

SEZIONE I

Della struttura

Art. 65 ter

Il reparto Radio e Strumentazioni è una struttura operativa della Confraternita. Esso è tenuto da un responsabile e da uno o più vice-responsabili.

Art. 65 quater

La struttura cura e custodisce tutte le radio e in genere le apparecchiature di trasmissione, nonché le altre strumentazioni digitali, tecniche e quelle per la diffusione sonora.

SEZIONE II

Il responsabile e vice-responsabili

Art. 65 quinquies

Il responsabile della struttura operativa Radio e Strumentazioni è nominato dal governatore, su proposta del coordinatore, ed è scelto fra i volontari che abbiano competenze specifiche nell'uso e nella manutenzione delle radio e delle altre strumentazioni.

Su proposta dello stesso responsabile o del coordinatore possono essere nominati dal governatore anche uno o più vice-responsabili.
Il responsabile è membro del coordinamento.

Art. 65 sexies

Il governatore può, in qualsiasi momento, revocare l'incarico al responsabile.

In ogni caso il responsabile decadrà dall'incarico allo scadere del mandato del governatore. Egli continuerà ad operare per la gestione ordinaria della struttura fino a quando non sarà sostituito o confermato dal nuovo governatore.

Art. 65 septies

Il responsabile:

- a) fa l'inventario, anche su supporto magnetico, di tutto il materiale che ha in consegna;
- b) tiene in ordine il magazzino;
- c) compila scrupolosamente i registri in dotazione;
- d) cura la perfetta conservazione dei materiali;
- e) indica al coordinatore tutto il materiale da sostituire o integrare;
- f) propone l'acquisto del materiale ritenuto necessario per il corretto funzionamento della Confraternita;
- g) consegna il materiale se richiesto da un responsabile o per sua delega da un volontario;
- h) redige, ogni anno, entro il mese di marzo, l'inventario dei beni di cui ha la custodia, secondo il modello predisposto dalla segreteria.

PARTE TERZA I GRUPPI OPERATIVI

TITOLO I IL GRUPPO DEI CAPISEVVIZIO

CAPO I DEL GRUPPO

Art. 66

Il gruppo dei capiservizio (C.S.) è uno degli organi operativi della Confraternita ed è formato da tutti i C.S. in attività.

Il gruppo è coordinato e diretto da un responsabile e da uno o più vice responsabili.

Art. 67

Il gruppo dei C.S. ha il compito di:

- a) promuovere progetti e attività aventi per scopo il miglioramento della funzionalità del gruppo e dell'azione di ogni singolo caposervizio;
- b) esprimere il parere sulla ammissione dei nuovi capiservizio. Il parere è vincolante se è dato dalla unanimità dei presenti;
- c) esprimere il parere, non vincolante, sulle azioni disciplinari promosse dal responsabile del gruppo nei confronti dei singoli membri;
- d) determinare i criteri da adottare per la turnazione dei singoli C.S.;
- e) proporre le eventuali modifiche da apportare al regolamento da sottoporre al Magistrato, sentito il parere del coordinamento;
- f) discutere e deliberare su ogni questione riguardante l'operatività del gruppo.

Il gruppo dei C.S., inoltre, elegge ogni anno a scrutinio segreto il responsabile e uno o più vice responsabili. Le elezioni sono indette dal Magistrato. Il gruppo, nella riunione immediatamente precedente la data fissata per le elezioni, determina il numero dei vice-responsabili da eleggere.

Art. 68

Il gruppo dei C.S. è convocato dal responsabile o, in sua assenza, dal vice-responsabile vicario, mediante avviso affisso all'albo della Misericordia almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo i casi di eccezionale urgenza.

Il gruppo deve essere convocato entro sette giorni dalla richiesta presentata per iscritto da almeno tre C.S..

La data della riunione va concordata con il coordinatore al fine di evitare la contemporaneità con altri incontri o attività della Confraternita.

Art. 69

Il gruppo dei C.S. si riunisce almeno una volta ogni trimestre.

Delle riunioni va redatto il verbale a cura di un caposervizio che viene chiamato dal responsabile del gruppo a svolgere le funzioni di segretario.

Il verbale deve essere sottoscritto dal responsabile del gruppo e dal segretario redattore, e deve essere trasmesso al governatore ed al coordinatore per loro opportuna conoscenza.

Alla riunione possono partecipare, senza diritto di voto, il coordinatore e qualsiasi membro del Magistrato.

Le deliberazioni del gruppo dei capiservizio sono assunte a maggioranza assoluta dei membri presenti.

In caso di parità, prevarrà il voto del responsabile del gruppo.

CAPO II

DEI RESPONSABILI

SEZIONE I

Il responsabile del gruppo dei capiservizio

Art. 70

Il responsabile del gruppo dei C.S. è eletto a scrutinio segreto da tutti i C.S. in attività, dura in carica un anno ed è rieleggibile.

Può essere eletto responsabile del gruppo il caposervizio che abbia svolto tale funzione per almeno un anno in modo continuativo.

Egli è membro del Coordinamento ove svolge la funzione di vice-coordinatore.

Art. 71

Il responsabile del gruppo dei C.S. :

- a) coordina l'attività del gruppo;
- b) stabilisce i turni secondo i criteri adottate dal gruppo, sentiti i singoli C.S.;
- c) convoca il gruppo e ne presiede le riunioni;
- d) vigila sulla osservanza delle norme statutarie e del presente regolamento e promuove le azioni disciplinari;
- e) propone al governatore, di concerto con il coordinatore, la nomina di nuovi C.S., previo parere del gruppo ai sensi della lettera b) dell'art. 67;
- f) attua le deliberazioni adottate dal gruppo dei C.S..

SEZIONE II

Il vice-responsabile del gruppo dei capiservizio

Art. 72

Il vice-responsabile del gruppo dei C.S. è eletto a scrutinio segreto da tutti i C.S., dura in carica un anno ed è rieleggibile.

Può essere eletto vice-responsabile il C.S. che abbia svolto tale funzione per almeno un anno in modo continuativo.

Nel caso in cui il gruppo, ai sensi dell'art. 67 ultimo comma del presente regolamento, abbia deciso di eleggere più di un vice-responsabile, il vice-responsabile più votato assume la funzione di vice-responsabile vicario. In caso di parità di voti assume detta funzione il C.S. più anziano di iscrizione alla Misericordia e, secondariamente, il più anziano di età.

Il vice-responsabile, o il vice-responsabile vicario, sostituisce il responsabile del gruppo in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO III

LE ELEZIONI DEL RESPONSABILE E VICE RESPONSABILE

Art. 73

Ogni anno, nella sua prima riunione del bimestre gennaio-febbraio, il Magistrato, su proposta del governatore e sentito il coordinatore, indice le elezioni del responsabile e del vice-responsabile/i del gruppo.

Le elezioni devono svolgersi in una domenica compresa fra il 10 febbraio e il 10 marzo.

Il seggio, costituito presso la sede della Confraternita, rimane aperto dalle ore 9,00 alle ore 18,00 del giorno stabilito per le elezioni.

Le operazioni di scrutinio, dirette dal governatore o da un suo delegato, saranno eseguite subito dopo la chiusura del seggio.

Nel caso in cui prima delle ore 18,00 abbiano votato tutti i C.S. aventi diritto, lo scrutinio può essere anticipatamente eseguito.

Art. 74

Sono elettori tutti i C.S. in attività e sono eleggibili solamente i C.S. che abbiano prestato un anno di servizio in modo continuativo.

La segreteria predisporrà tutto il materiale occorrente per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, nonché redigerà l'elenco degli eleggibili determinato, secondo quanto risulta dai registri della Confraternita, dal governatore di concerto con il coordinatore, sentito il parere del gruppo dei capiservizio.

Art. 75

Risulterà eletto responsabile del gruppo il C.S. che avrà ottenuto il maggior numero di suffragi. In caso di parità di voti sarà proclamato responsabile il più anziano di corso o d'età.

Risulterà eletto vice-responsabile il primo dei non eletti.

In caso di più vice-responsabili risulteranno eletti i C.S. che avranno ottenuto il maggior numero di consensi e quello più anziano di corso o d'età assolverà alla funzione di vice-responsabile vicario.

Art. 76

Il coordinatore, sentito il governatore, convocherà entro otto giorni dalle elezioni una riunione del gruppo dei C.S. nella quale avverrà il passaggio delle consegne tra i vecchi e i nuovi dirigenti del gruppo e l'immissione dei neo-eletti nella pienezza dei loro compiti.

CAPO IV **DEI CAPISEVIZIO**

Art. 77

Il caposervizio è il responsabile operativo della Misericordia.

In particolare il C.S.:

- a) sovrintende alle attività operative ordinarie della Confraternita;

b) controlla, all'inizio del turno e quando lo ritiene opportuno, la regolare tenuta dei registri del Centro Operativo, la puntuale compilazione del registro delle presenze e la rilevazione delle stesse tramite il computer;

c) verifica che la sede sia pulita ed in ordine ed, ove occorra, invita i volontari e i volontari del servizio civile² a pulirla;

d) richiede dai volontari il rispetto dei locali, delle attrezzature, dei mobili e delle suppellettili;

e) esorta i volontari al reciproco rispetto e a tenere un comportamento consono ai principi ispiratori della Confraternita;

f) richiede ai volontari di indossare durante il servizio la divisa ed il tesserino, e di attenersi scrupolosamente ai protocolli di autoprotezione e di igiene personale;

g) controlla, unitamente agli autisti, l'efficienza degli automezzi, comunicando tempestivamente al responsabile dell'autoparco ogni problema eventualmente riscontrato. Nei casi di urgenza o di impossibilità di contattare il responsabile dell'autoparco assume ogni iniziativa ritenuta necessaria ed improcrastinabile, salvo poi informare quest'ultimo;

h) invita i soccorritori al puntuale rispetto dei turni e a tenere riunioni preliminari per la formazione delle squadre e la divisione dei compiti;

i) informa i responsabili degli altri gruppi operativi dei problemi, riguardanti i singoli gruppi, emersi nel corso del suo servizio;

j) informa il proprio responsabile dei problemi riguardanti il gruppo dei C.S.;

k) nelle chiamate d'emergenza controlla che le squadre siano formate dai volontari in turno, facendo attenzione che le stesse siano composte in modo equilibrato ed efficiente, adottando gli eventuali aggiustamenti. Tranne i casi di necessità egli non prende parte direttamente alle squadre di soccorso;

l) nelle richieste di trasporto forma le squadre e conferma il servizio, salvo non ritenga di rinviarle ad altro caposervizio;

m) controlla l'efficienza delle radiotrasmittenti, informando l'addetto radio di turno od il responsabile di eventuali problemi;

n) dà le disposizioni ritenute opportune ed, eventualmente, delega a volontari capaci i propri compiti nel caso di sua assenza. Egli deve comunque essere tempestivamente informato dei servizi effettuati e di ogni eventuale problema che interessi il regolare svolgimento del servizio;

o) adotta ogni decisione ritenuta opportuna e necessaria ed assume le conseguenti iniziative per assicurare uno svolgimento del servizio sereno, efficace, efficiente, puntuale e nello spirito della Misericordia.

Il caposervizio, inoltre, deve:

a) rapportarsi con il responsabile del proprio gruppo sulle problematiche riguardanti i capiservizio;

b) partecipare alle riunioni del gruppo dei capiservizio;

c) prendere in consegna le chiavi della sede ed il telefono portatile per la reperibilità notturna;

d) rispettare i turni assegnati ed, in caso di assenza, farsi sostituire, ove possibile, da altro Caposervizio, dandone comunicazione al proprio responsabile.

Art. 78

Il caposervizio è nominato dal governatore su proposta del responsabile del gruppo dei C.S. di concerto con il coordinatore, sentito il pare del gruppo stesso.

CAPO V

LE DECADENZE DALLA FUNZIONE DI CAPOSERVIZIO

Art. 79

Decade dalla funzione di caposervizio il fratello che:

- a) risulta assente ingiustificato per tre riunioni consecutive del gruppo dei capiservizio;
- b) non copre nessun turno in un bimestre;
- c) viola le norme del presente regolamento.

Art. 80

La violazione delle norme che comportano la decadenza deve essere contestata al C.S. dal responsabile del gruppo il quale invita il C.S. a far pervenire una propria memoria difensiva scritta. Quindi il responsabile del gruppo redige una propria relazione che, unitamente al parere espresso in proposito dal gruppo, trasmette al coordinatore. Questi, a sua volta, inoltrerà il tutto al governatore per le decisioni di competenza.

TITOLO II DEI SOCCORRITORI

CAPO I

DEL GRUPPO DEI SOCCORRITORI

Art. 81

Il gruppo dei soccorritori è uno dei gruppi operativi della Confraternita ed è formato da tutti i soccorritori in attività.

Il gruppo è coordinato e diretto da un responsabile e da uno o più vice responsabili.

Art. 82

Il gruppo dei soccorritori ha il compito di:

- a) promuovere progetti e attività aventi per scopo il miglioramento della funzionalità del gruppo e dell'azione di ogni singolo soccorritore;
- b) determinare i criteri da adottare per la turnazione dei singoli soccorritori;
- c) proporre le eventuali modifiche da apportare al regolamento da sottoporre al Magistrato, sentito il parere del coordinamento;

d) discutere e deliberare su ogni questione riguardante l'operatività del gruppo.

Il gruppo dei soccorritori, inoltre, elegge due anni a scrutinio segreto il responsabile e uno o più vice responsabili. Le elezioni sono indette dal Magistrato.

Il gruppo, nella riunione immediatamente precedente la data fissata per le elezioni, determina il numero dei vice-responsabili da eleggere. In caso di più vice-responsabili, il più anziano risultato eletto assume la funzione di vice-responsabile vicario.

Art. 83

Il gruppo dei soccorritori è convocato dal responsabile o, in sua assenza, dal vice-responsabile vicario mediante avviso affisso all'albo della Misericordia o mediante invito diretto, anche orale.

La data della riunione va concordata con il coordinatore al fine di evitare la contemporaneità con altro incontri o attività della Confraternita.

Il gruppo deve essere convocato entro sette giorni dalla richiesta presentata, anche oralmente, da almeno dieci soccorritori.

Art. 84

Il gruppo dei soccorritori si riunisce almeno una volta ogni trimestre.

Delle riunioni va redatto il verbale a cura di un soccorritore che viene chiamato dal responsabile del gruppo a svolgere le funzioni di segretario.

Il verbale deve essere sottoscritto dal responsabile del gruppo e dal segretario redattore, e deve essere trasmesso al governatore ed al coordinatore per loro opportuna conoscenza.

Alla riunione possono partecipare, senza diritto di voto, il coordinatore e qualsiasi membro del Magistrato.

Art. 85

Le deliberazioni del gruppo dei soccorritori sono assunte a maggioranza assoluta dei membri presenti.

In caso di parità, prevarrà il voto del responsabile del gruppo.

Art. 86

Qualora il gruppo risulta formato da un numero di soccorritori che, per ragioni gestionali, sia considerato elevato, su deliberazione del gruppo stesso, sentito il coordinatore, può essere suddiviso in sottogruppi i cui compiti sono quelli stabiliti dalle lettere a), b) e c) del precedente art. 82.

Si applicano ai sottogruppi gli artt. 83, 84, 85.

CAPO II DEL RESPONSABILE E VICE RESPONSABILE

SEZIONE I

Del responsabile del gruppo dei soccorritori

Art. 87

Il responsabile del gruppo dei soccorritori è eletto a scrutinio segreto da tutti i soccorritori in attività, dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Può essere eletto responsabile del gruppo il soccorritore che abbia prestato almeno due anni di servizio continuativo.

Egli è membro del coordinamento.

Art. 88

Il responsabile del gruppo dei soccorritori:

- a) coordina l'attività del gruppo;
- b) stabilisce i turni secondo i criteri adottati dal gruppo, sentiti i singoli soccorritori;
- c) convoca il gruppo e ne presiede le riunioni;
- d) vigila sulla osservanza delle norme statutarie e del presente regolamento e promuove le azioni disciplinari;
- e) attua le deliberazioni adottate dal gruppo dei soccorritori.

SEZIONE II

Del vice-responsabile del gruppo dei soccorritori

Art. 89

Il vice-responsabile del gruppo dei soccorritori è eletto a scrutinio segreto da tutti i soccorritori, dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Può essere eletto vice-responsabile il soccorritore che abbia prestato almeno due anni di servizio continuativo.

Nel caso in cui il gruppo, ai sensi dell'art. 82, ultimo comma, del presente regolamento, abbia deciso di eleggere più di un vice-responsabile, il vice-responsabile che abbia ottenuto più voti ovvero, in caso di parità, il più anziano di corso o d'età assume la funzione di vice-responsabile vicario.

Il vice-responsabile, o il vice-responsabile vicario, sostituisce il responsabile del gruppo in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO III

Delle elezioni del responsabile e vice-responsabile del gruppo dei soccorritori

Art. 90

Ogni due anni, nella sua prima riunione del bimestre gennaio-febbraio, il Magistrato, su proposta del governatore e sentito il coordinatore, indice le elezioni del responsabile e del vice-responsabile/i del gruppo.

Le elezioni devono svolgersi in una domenica compresa fra il 10 febbraio e il 10 marzo.

Il seggio, costituito presso la sede della Confraternita, rimane aperto dalle ore 9,00 alle ore 18,00 del giorno stabilito per le elezioni.

Le operazioni di scrutinio, dirette dal governatore o da un suo delegato, saranno eseguite subito dopo la chiusura del seggio.

Art. 91

Sono elettori tutti i soccorritori in attività e sono eleggibili solamente i soccorritori che abbiano prestato almeno due anni di servizio continuativo.

Il soccorritore che, avendone i requisiti, intende candidarsi deve presentare la propria candidatura in segreteria senza particolari formalità, entro e non oltre il termine stabilito dal governatore.

La segreteria predisporrà tutto il materiale occorrente per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, nonché redigerà la lista dei candidati.

Art. 92

Risulterà eletto responsabile del gruppo il soccorritore che avrà ottenuto il maggior numero di suffragi. In caso di parità di voti sarà proclamato responsabile il più anziano di corso o d'età.

Risulterà eletto vice-responsabile il primo dei non eletti.

In caso di più vice-responsabili risulteranno eletti i soccorritori che avranno ottenuto il maggior numero di consensi.

Art. 93

Il coordinatore, sentito il governatore, convocherà entro otto giorni dalle elezioni una riunione del gruppo dei soccorritori nella quale avverrà il passaggio delle consegne tra i vecchi e i nuovi dirigenti del gruppo e l'immissione dei neo-eletti nella pienezza dei loro compiti.

CAPO IV **DEI SOCCORRITORI**

Art. 94

Il soccorritore, durante il turno e nell'espletamento dei servizi:

a) deve tenere una condotta irreprensibile e conforme ai principi della Misericordia;

b) deve attenersi a tutti i protocolli di intervento propri del volontario soccorritore, astenendosi dal compiere attività che sono di competenza di altre figure professionali (medici e infermieri);

c) deve adottare le misure di autoprotezione e di igiene personale, secondo i protocolli stabiliti;

d) deve indossare la divisa che deve essere decorosa, pulita e in buono stato;

e) non può accettare per il servizio svolto nessun compenso che non sia un bicchiere d'acqua;

f) alla fine di ogni servizio ringrazia la persona aiutata con il nostro plurisecolare motto: "che Iddio te ne renda merito";

g) aiuta a tenere pulita la sede e i mezzi;

h) dopo ogni servizio ricostituisce l'Unità Mobile di Soccorso o l'ambulanza, secondo i rispettivi protocolli;

i) rilascia apposita ricevuta a coloro i quali elargiscono offerte volontarie facendone controfirmare la matrice;

j) esegue con spirito di umiltà le istruzioni impartite dal caposervizio o dal responsabile della squadra;

k) deve rispettare i locali, le attrezzature, i mobili e le suppellettili;

l) deve rispettare i turni e tenere riunioni preliminari per la formazione delle squadre e la divisione dei compiti;

Il soccorritore, inoltre, deve:

a) rapportarsi con il responsabile del proprio gruppo sulle problematiche riscontrate durante i servizi e quelle riguardanti le relazioni con gli altri volontari;

b) informare il caposervizio di turno per tutte le questioni riguardanti il servizio;

c) partecipare alle riunioni del gruppo dei soccorritori;

d) in caso di assenza, farsi sostituire, ove possibile, da altro soccorritore, dandone comunicazione al proprio responsabile e/o al caposervizio.

TITOLO III DEGLI AUTISTI

CAPO I DEL GRUPPO DEGLI AUTISTI

Art. 95

Il gruppo degli autisti è uno dei gruppi operativi della Confraternita ed è formato da tutti gli autisti in attività.

Il gruppo è coordinato e diretto da un responsabile e da uno o più vice responsabili.

Art. 96

Il gruppo degli autisti ha il compito di:

a) promuovere progetti e attività aventi per scopo il miglioramento della funzionalità del gruppo e dell'azione di ogni singolo autista;

b) determinare i criteri da adottare per la turnazione dei singoli autisti;

c) dirimere questioni riguardanti i singoli membri;

d) proporre le eventuali modifiche da apportare al regolamento da sottoporre al Magistrato, sentito il parere del coordinamento;

e) discutere e deliberare su ogni questione riguardante l'operatività del gruppo.

Il gruppo degli autisti, inoltre, elegge ogni anno a scrutinio segreto il responsabile e uno o più vice responsabili. Le elezioni sono indette dal Magistrato.

Il gruppo, nella riunione immediatamente precedente la data fissata per le elezioni, determina il numero dei vice-responsabili da eleggere. In caso di più vice-

responsabili, il più votato ovvero, in caso di parità, il più anziano di corso o d'età assume la funzione di vice-responsabile vicario.

Art. 97

Il gruppo degli autisti è convocato dal responsabile o, in sua assenza, dal vice-responsabile vicario mediante avviso affisso all'albo della Misericordia o mediante invito diretto, anche orale.

La data della riunione va concordata con il coordinatore al fine di evitare la contemporaneità con altri incontri o attività della Confraternita.

Il gruppo deve essere convocato entro sette giorni dalla richiesta presentata, anche oralmente, da almeno tre autisti.

Art. 98

Il gruppo degli autisti si riunisce almeno una volta ogni trimestre.

Delle riunioni va redatto il verbale a cura di un autista che viene chiamato dal responsabile del gruppo a svolgere le funzioni di segretario.

Il verbale deve essere sottoscritto dal responsabile del gruppo e dal segretario redattore, e deve essere trasmesso al governatore ed al coordinatore per loro opportuna conoscenza.

Alla riunione possono partecipare, senza diritto di voto, il coordinatore e qualsiasi membro del Magistrato.

Alla riunione partecipa l'addetto al parcomacchine con voto consultivo, qualora non sia membro del gruppo stesso.

Art. 99

Le deliberazioni del gruppo degli autisti sono assunte a maggioranza assoluta dei membri presenti.

In caso di parità, prevarrà il voto del responsabile del gruppo.

Art. 100

Qualora il gruppo risulta formato da un numero di autisti che, per ragioni gestionali, sia considerato elevato, su deliberazione del gruppo stesso, sentito il coordinatore, può essere suddiviso in sottogruppi i cui compiti sono quelli stabiliti dalle lettere a), c) ed e) del precedente art. 96.

Si applicano ai sottogruppi gli artt. 97, 98 e 99.

CAPO II

DEL RESPONSABILE E VICE RESPONSABILE

SEZIONE I

Del responsabile del gruppo degli autisti

Art. 101

Il responsabile del gruppo degli autisti è eletto a scrutinio segreto da tutti gli autisti in attività, dura in carica un anno ed è rieleggibile.

Può essere eletto responsabile del gruppo l'autista che abbia svolto il servizio per almeno un anno in modo continuativo.

Egli è membro del coordinamento.

Art. 102

Il responsabile del gruppo degli autisti:

- a) coordina l'attività del gruppo;
- b) stabilisce i turni secondo i criteri adottate dal gruppo, sentiti i singoli autisti;
- c) convoca il gruppo e ne presiede le riunioni;
- d) vigila sulla osservanza delle norme statutarie e del presente regolamento e promuove le azioni disciplinari;
- e) attua le deliberazioni adottate dal gruppo degli autisti;
- f) mantiene aggiornati i documenti relativi agli autisti, controllandone la validità.

SEZIONE II

Del vice-responsabile del gruppo degli autisti

Art. 103

Il vice-responsabile del gruppo degli autisti è eletto a scrutinio segreto da tutti gli autisti in attività, dura in carica un anno ed è rieleggibile.

Può essere eletto vice-responsabile l'autista che abbia svolto il servizio per almeno un anno in modo continuativo.

Nel caso in cui il gruppo, ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, del presente regolamento, abbia deciso di eleggere più di un vice-responsabile, il vice-responsabile più votato ovvero, in caso di parità, il più anziano di corso o d'età assume la funzione di vice-responsabile vicario.

Il vice-responsabile, o il vice-responsabile vicario, sostituisce il responsabile del gruppo in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO III

DELLE ELEZIONI DEL RESPONSABILE E VICE RESPONSABILE

Art. 104

Ogni anno, nella sua prima riunione del bimestre gennaio-febbraio, il Magistrato, su proposta del governatore e sentito il coordinatore, indice le elezioni del responsabile e del vice-responsabile/i del gruppo.

Le elezioni devono svolgersi in una domenica compresa fra il 10 febbraio e il 10 marzo.

Il seggio, costituito presso la sede della Confraternita, rimane aperto dalle ore 9,00 alle ore 18,00 del giorno stabilito per le elezioni.

Le operazioni di scrutinio, dirette dal governatore o da un suo delegato, saranno eseguite subito dopo la chiusura del seggio.

Nel caso in cui prima dell'orario di chiusura del seggio abbiano votato tutti gli autisti aventi diritto, si può procedere immediatamente alle operazioni di scrutinio.

Art. 105

Sono elettori tutti gli autisti in attività e sono eleggibili solamente gli autisti che abbiano svolto il servizio per almeno un anno in modo continuativo.

L'autista che, avendone i requisiti, intende candidarsi deve presentare la propria candidatura in segreteria senza particolari formalità, entro e non oltre il termine stabilito dal governatore.

La segreteria predisporrà tutto il materiale occorrente per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, nonché redigerà la lista dei candidati.

Art. 106

Risulterà eletto responsabile del gruppo l'autista che avrà ottenuto il maggior numero di suffragi. In caso di parità di voti sarà proclamato responsabile il più anziano di corso o d'età.

Risulterà eletto vice-responsabile il primo dei non eletti.

In caso di più vice-responsabili risulteranno eletti gli autisti che avranno ottenuto il maggior numero di consensi e quello più votato ovvero, in caso di parità, il più anziano di corso o d'età assolverà alla funzione di vice-responsabile vicario.

Art. 107

Il coordinatore, sentito il governatore, convocherà entro otto giorni dalle elezioni una riunione del gruppo degli autisti nella quale avverrà il passaggio delle consegne tra i vecchi e i nuovi dirigenti del gruppo e l'immissione dei neo-eletti nella pienezza dei loro compiti.

CAPO IV **DEGLI AUTISTI**

Art. 108

L'autista, durante il turno e nell'espletamento dei servizi:

- a) deve tenere una condotta irreprensibile e conforme ai principi della Misericordia;
- b) deve attenersi a tutti protocolli di intervento propri del volontario autista;
- c) deve adottare le misure di autoprotezione e di igiene personale, secondo i protocolli stabiliti;
- d) deve indossare la divisa che deve essere decorosa, pulita e in buono stato;
- e) non può accettare per il servizio svolto nessun compenso che non sia un bicchiere d'acqua;
- f) alla fine di ogni servizio ringrazia la persona aiutata con il nostro plurisecolare motto: "che Iddio te ne renda merito";

- g) coadiuva i soccorritori qualora necessario;
- h) non deve mai abbandonare incustodito il mezzo affidatogli;
- i) aiuta a tenere pulita la sede e i mezzi;
- j) dopo ogni servizio ricostituisce l'Unità Mobile di Soccorso o l'ambulanza, secondo i rispettivi protocolli;
- k) rilascia apposita ricevuta a coloro i quali elargiscono offerte volontarie facendone controfirmare la matrice;
- l) esegue con spirito di umiltà le istruzioni impartite dal caposervizio o dal responsabile della squadra;
- m) deve rispettare i locali, le attrezzature, i mobili e le suppellettili;
- n) deve rispettare i turni e tenere riunioni preliminari per la formazione delle squadre e la divisione dei compiti;
- o) ad inizio di ogni turno deve controllare l'efficienza del mezzo e provvedere al rifornimento, se necessario, compilando con scrupolo il foglio carburante;
- p) deve compilare con scrupolo ed in ogni sua parte, ivi comprese le incombenze nascenti dalla legge sulla privacy, il foglio di marcia, provvedendo a consegnare la matrice al C.O..

L'autista, inoltre, deve:

- a) rapportarsi con il responsabile del proprio gruppo sulle problematiche riscontrate durante i servizi e quelle riguardanti le relazioni con gli altri volontari;
- b) informare il caposervizio di turno per tutte le questioni riguardanti il servizio;
- c) compilare i registri di efficienza automezzi e comunicare al responsabile dell'autoparco ogni anomalia riscontrata nei mezzi;
- d) partecipare alle riunioni del gruppo degli autisti;
- e) in caso di assenza, farsi sostituire, ove possibile, da altro autista, dandone comunicazione al proprio responsabile e/o al caposervizio.

TITOLO IV DEL CENTRO OPERATIVO

CAPO I DEL GRUPPO DEGLI ADDETTI AL CENTRO OPERATIVO

Art. 109

Il gruppo degli addetti al centro operativo (C.O.) è uno dei gruppi operativi della Confraternita.

Esso è composto da tutti i volontari che, dopo aver frequentato un apposito corso, hanno sostenuto con profitto i relativi esami.

Art. 110

Il gruppo C.O. ha il compito di:

- a) determinare i criteri per la turnazione dei singoli addetti;

b) vigilare a che i turni, i compiti e ogni altra incombenza degli addetti venga effettuata nel rispetto del presente regolamento, con la massima puntualità, serietà, efficienza e secondo i principi propri della Misericordia;

c) proporre le modifiche al regolamento;

d) assumere tutte le iniziative ritenute utili, opportune e valide per il miglior funzionamento del C.O.;

e) dirimere questioni riguardanti i singoli addetti.

Il gruppo degli addetti al C.O., inoltre, elegge ogni anno a scrutinio segreto il responsabile e uno o più vice responsabili. Le elezioni sono indette dal Magistrato.

Il gruppo, nella riunione immediatamente precedente la data fissata per le elezioni, determina il numero dei vice-responsabili da eleggere. In caso di più vice-responsabili, il più votato ovvero, in caso di parità, il più anziano di corso o d'età assume la funzione di vice-responsabile vicario.

Art. 111

Il gruppo si riunisce ordinariamente ogni trimestre.

Si riunisce altresì ogni qualvolta lo ritenga opportuno il responsabile del gruppo, lo richieda il coordinatore o il governatore, ovvero quando è richiesto, anche oralmente, da almeno tre dei membri. In quest'ultimo caso il gruppo deve essere convocato entro sette giorni dalla richiesta.

Art. 112

La convocazione viene fatta dal responsabile o, in caso di sua assenza, dal vice-responsabile o vice-responsabile vicario, mediante avviso affisso all'albo ovvero con invito diretto anche orale.

La data della riunione va concordata con il coordinatore al fine di evitare la contemporaneità con altri incontri o attività della Confraternita.

Della riunione va redatto verbale a cura di un segretario scelto dal responsabile. Il verbale va poi trasmesso in copia al coordinatore e, per suo tramite, al governatore per sua opportuna conoscenza.

Alla riunione possono partecipare, senza diritto di voto, il coordinatore e qualsiasi membro del Magistrato.

Art. 113

Le deliberazioni del gruppo degli addetti al C.O. sono assunte a maggioranza assoluta dei membri presenti.

In caso di parità, prevarrà il voto del responsabile.

CAPO II

DEL RESPONSABILE E VICE RESPONSABILE

SEZIONE I

Del responsabile del gruppo degli addetti al C.O.

Art. 114

Il responsabile del gruppo degli addetti al C.O. è eletto a scrutinio segreto da tutti gli addetti al C.O. in attività, dura in carica un anno ed è rieleggibile.

Può essere eletto responsabile del gruppo l'addetto che abbia svolto tale funzione per almeno un anno in modo continuativo.

Egli è membro del coordinamento.

Art. 115

Il responsabile del gruppo degli addetti al C.O. :

- a) coordina l'attività del gruppo;
- b) stabilisce i turni secondo i criteri adottati dal gruppo, sentiti i singoli addetti;
- c) convoca il gruppo e ne presiede le riunioni;
- d) vigila sulla osservanza delle norme statutarie e del presente regolamento e promuove le azioni disciplinari;
- e) attua le deliberazioni adottate dal gruppo dei C.O.
- f) esorta i confratelli e i volontari ad agire secondo lo spirito della Misericordia.

SEZIONE II

Del vice-responsabile del gruppo degli addetti al C.O.

Art. 116

Il vice-responsabile del gruppo degli addetti al C.O. è eletto a scrutinio segreto da tutti i C.S., dura in carica un anno ed è rieleggibile.

Può essere eletto vice-responsabile il C.O. che abbia svolto tale funzione per almeno un anno in modo continuativo.

Nel caso in cui il gruppo, ai sensi dell'art. 110, ultimo comma, del presente regolamento, abbia deciso di eleggere più di un vice-responsabile, il vice-responsabile più votato ovvero, in caso di parità, il più anziano di corso o d'età assume la funzione di vice-responsabile vicario.

Il vice-responsabile, o il vice-responsabile vicario, sostituisce il responsabile del gruppo in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO III

DELLE ELEZIONI DEL RESPONSABILE E VICE RESPONSABILE

Art. 117

Ogni anno, nella sua prima riunione del bimestre gennaio-febbraio, il Magistrato, su proposta del governatore e sentito il coordinatore, indice le elezioni del responsabile e del vice-responsabile/i del gruppo.

Le elezioni devono svolgersi in una domenica compresa fra il 10 febbraio e il 10 marzo.

Il seggio, costituito presso la sede della Confraternita, rimane aperto dalle ore 9,00 alle ore 18,00 del giorno stabilito per le elezioni.

Le operazioni di scrutinio, dirette dal governatore o da un suo delegato, saranno eseguite subito dopo la chiusura del seggio.

Nel caso in cui prima delle ore 18,00 abbiano votato tutti gli addetti al C.O. aventi diritto, lo scrutinio può essere anticipatamente eseguito.

Art. 118

Sono elettori tutti gli addetti al C.O. in attività e sono eleggibili solamente quelli fra loro che abbiano prestato un anno di servizio in modo continuativo.

L'addetto al C.O. che, avendone i requisiti, intende candidarsi deve presentare la propria candidatura in segreteria senza particolari formalità, entro e non oltre il termine stabilito dal governatore.

La segreteria predisporrà tutto il materiale occorrente per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, nonché redigerà la lista dei candidati.

Art. 119

Risulterà eletto responsabile del gruppo degli addetti al C.O. chi avrà ottenuto il maggior numero di suffragi. In caso di parità di voti sarà proclamato responsabile il più anziano di corso o d'età.

Risulterà eletto vice-responsabile il primo dei non eletti.

In caso di più vice-responsabili risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di consensi e quello più votato ovvero, in caso di parità, il più anziano di corso o d'età assolverà alla funzione di vice-responsabile vicario.

Art. 120

Il coordinatore, sentito il governatore, convocherà entro otto giorni dalle elezioni una riunione del gruppo degli addetti C.O. nella quale avverrà il passaggio delle consegne tra i vecchi e i nuovi dirigenti del gruppo e l'immissione dei neo-eletti nella pienezza dei loro compiti.

CAPO IV

DEGLI ADDETTI AL CENTRO OPERATIVO

Art. 121

Gli addetti al centro operativi sono volontari che hanno frequentato l'apposito corso che periodicamente, e secondo le necessità, la Confraternita organizza e ne abbiano superato con profitto i relativi esami teorico-pratici.

Per divenire addetti al C.O. occorre aver compiuto almeno 17 anni.

L'addetto al C.O.:

a) risponde a tutte le chiamate che giungono al Centro Operativo con la massima cortesia, disponibilità e secondo i principi ispiratori della Misericordia;

b) compila con scrupolo, puntigliosità e precisione gli appositi registri delle Richieste di Trasporto o Soccorso Sanitario e dei vari Servizi offerti dalla Confraternita;

- c) amministra le somme che sono depositate presso il Centro Operativo compilando con cura gli appositi registri di entrate e uscite;
- d) compila il Registro delle Telefonate e ogni altro registro;
- e) se non diversamente disposto, utilizza per le comunicazioni di servizio l'impianto radio;
- f) se non diversamente disposto gestisce il televideosoccorso;
- g) in caso di soccorso allerta la squadra in turno informandone il caposervizio. In ogni caso deve avvertire il caposervizio anche quando la squadra sia dovuta partire senza il suo preventivo assenso;
- h) in caso di richieste di trasporto informa e coadiuva il caposervizio per la formazione della squadra;
- i) tiene pulito il Centro Operativo;
- j) invita i volontari a non affollare il Centro Operativo e a comportarsi in modo consono;
- k) durante il turno non deve lasciare incustodito il Centro Operativo a meno di non farsi sostituire adeguatamente. In ogni caso informa l'obiettore di turno;
- l) ad inizio turno controlla la regolare tenuta dei registri e del denaro in consegna al Centro Operativo;
- m) può sempre richiedere l'aiuto ed il sostegno di altro addetto e dei volontari del servizio civile²;
- n) a fine turno passa le consegne all'addetto entrante notiziandolo di ogni novità, situazione o quant'altro sia utile al funzionamento del Centro Operativo;
- o) coadiuva la segreteria e i responsabili nella diramazione degli inviti o degli avvisi a tutti i volontari;
- p) tiene le chiavi dei vari uffici e reparti della sede. Gli è fatto divieto di consegnare chiavi a chi non sia responsabile del servizio od espressamente autorizzato;
- q) non è tenuto a fornire notizie sui servizi effettuati;
- r) compila il diario del C.O., di concerto con il caposervizio, ne cura la custodia e la riservatezza;
- s) raccorda la sua attività con il caposervizio di giornata.

Art. 122

Gli addetti al C.O. devono rispettare i turni assegnati, informando il proprio responsabile per qualsiasi problema che possa sorgere in ragione del servizio.

Per quanto possibile, in caso di assenza devono provvedere a farsi sostituire da altro addetto e, comunque, devono informare il responsabile del gruppo.

Gli addetti devono pretendere che i volontari rispettino il Centro Operativo, non utilizzino impropriamente registri, telefoni, computer, radio e tutte le apparecchiature e non stazionino inutilmente nei locali del Centro Operativo.

TITOLO V DEL GRUPPO G.EMME²⁵

CAPO I **DEL GRUPPO G.EMME**

Art. 123

Il gruppo g.emme è uno dei gruppi operativi della Confraternita ed è formato da tutti i volontari e confratelli fino all'età di 18 anni. Possono fare parte del gruppo anche i volontari e confratelli che, diventati maggiorenni e fino all'età di 25 anni, intendono continuare a prendere parte alle attività del gruppo.

Il gruppo è coordinato e diretto da un responsabile e da uno o più animatori.

L'appartenenza al gruppo è subordinata, per i minorenni, al nulla osta scritto rilasciato da uno o entrambi i genitori o da chi ne ha la potestà o la tutela.

Art. 124

Il gruppo g.emme, attraverso incontri periodici, formativi e motivazionali, e momenti ludici, si forma al rispetto per il prossimo e alle opere di misericordia, secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Cattolica, nonché a conoscere la storia delle Misericordie.

La metodologia applicata deve essere concordata con il correttore.

Art. 125

I membri del gruppo g.emme di età fino a 16 anni sono esentati da tutti i servizi della Confraternita.

Art. 126

I membri del gruppo che hanno già compiuto i 17 anni:

1. possono essere adibiti ai servizi in sede;
2. possono essere addetti al centro operativo;
3. possono svolgere servizi di trasporto sanitario in ausilio alle squadre dei soccorritori;
4. possono svolgere i servizi sociali, secondo le norme particolari emanate in proposito.

Art. 127

La data degli incontri va concordata con il coordinatore al fine di evitare la contemporaneità con altre iniziative della Confraternita.

CAPO II **DEL RESPONSABILE, DEGLI ANIMATORI E DEI CAPIGRUPPO**

SEZIONE I

Del responsabile e degli animatori

Art. 128

Il responsabile del gruppo g.emme è nominato dal governatore, sentito il correttore, ed è scelto fra i volontari maggiorenni che abbiano competenze specifiche o siano portati a stare con i giovani.

Su proposta dello stesso responsabile, del correttore o del coordinatore, possono essere nominati dal governatore uno o più animatori.

Il responsabile del gruppo è membro del coordinamento.

Art. 129

Il governatore può, in qualsiasi momento, revocare l'incarico al responsabile del gruppo, sentito il correttore.

In ogni caso il responsabile del gruppo decade dall'incarico allo scadere del mandato del governatore. Egli continuerà ad operare fino a quando non sarà sostituito o confermato dal nuovo governatore.

Art. 130

Il responsabile del gruppo, coadiuvato dagli animatori, provvederà a svolgere le attività ed il programma preventivamente concordati con il correttore.

SEZIONE II Del capigruppo

Art. 131

I minorenni del gruppo possono eleggere, senza formalità, un capogruppo che coadiuverà il responsabile del gruppo g.emme e gli animatori.

TITOLO VI²⁶ DEI TUTOR

CAPO I. DEL GRUPPO DEI TUTOR

Art. 132

Il gruppo dei tutor è uno dei Gruppi Operativi della Confraternita ed è formato da tutti i tutor attivi scelti secondo le norme di cui al successivo art. 144.

Il gruppo dei tutor è coordinato e diretto da un responsabile e da un vice responsabile.

Art. 133

Il gruppo operativo dei tutor ha il compito di:

1. promuovere progetti ed attività aventi per scopo il miglioramento della funzionalità del gruppo e dell'azione di ogni singolo componente, con speciale riferimento all'integrazione dei nuovi volontari e al loro inserimento negli altri gruppi operativi;

2. discutere e deliberare su ogni questione riguardante l'operatività del gruppo;

3. proporre eventuali modifiche da apportare al regolamento da sottoporre al Magistrato, sentito il parere del coordinatore.

Il gruppo dei tutor, inoltre, elegge ogni anno a scrutinio segreto il responsabile e il vice responsabile. Le elezioni sono indette dal Magistrato.

Art. 134

Il gruppo dei tutor è convocato dal responsabile o, in sua assenza, dal vice-responsabile mediante avviso affisso all'albo della Misericordia o mediante invito diretto, anche orale.

La data della riunione va concordata con il coordinatore al fine di evitare la contemporaneità con altri incontri o attività della Confraternita.

Art. 135

Il gruppo operativo dei tutor si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Della riunione va redatto il verbale a cura di un tutor che viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario.

Il verbale, sottoscritto dal responsabile del gruppo e dal segretario, viene trasmesso al coordinatore per l'ulteriore inoltro al governatore e al Magistrato.

Alle riunioni del gruppo dei tutor possono partecipare il governatore, il coordinatore e qualsiasi membro del Magistrato.

CAPO II

DEL RESPONSABILE E VICE RESPONSABILE

SEZIONE I

Del responsabile del gruppo dei Tutor

Art. 136

Il responsabile del gruppo dei tutor è eletto a scrutinio segreto da tutti i tutor in attività, dura in carica un anno ed è rieleggibile.

Egli è membro del coordinamento.

Art. 137

Il responsabile del gruppo dei tutor:

f) coordina l'attività del gruppo;

g) convoca il gruppo e ne presiede le riunioni;

h) vigila sulla osservanza delle norme statutarie e del presente regolamento, coadiuvato dal vice responsabile;

i) attua le deliberazioni adottate dal gruppo dei tutor.

SEZIONE II

Del vice-responsabile del gruppo dei tutor

Art. 138

Il vice-responsabile del gruppo dei tutor è eletto a scrutinio segreto da tutti i tutor, dura in carica un anno ed è rieleggibile.

Il vice-responsabile sostituisce il responsabile del gruppo in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO III

Delle elezioni del responsabile e vice-responsabile del gruppo dei tutor

Art. 139

Ogni anno, nella sua prima riunione del bimestre gennaio-febbraio, il Magistrato, su proposta del governatore e sentito il coordinatore, indice le elezioni del responsabile e del vice-responsabile del gruppo.

Le elezioni devono svolgersi in una domenica compresa fra il 10 febbraio e il 10 marzo.

Il seggio, costituito presso la sede della Confraternita, rimane aperto dalle ore 9,00 alle ore 18,00 del giorno stabilito per le elezioni.

Le operazioni di scrutinio, dirette dal governatore o da un suo delegato, saranno eseguite subito dopo la chiusura del seggio.

Art. 140

Sono elettori e possono essere eletti tutti i tutor in attività risultante dal ruolo predisposto dall'Ufficio di Segreteria.

Il tutor che intende candidarsi deve presentare la propria candidatura in segreteria senza particolari formalità, entro e non oltre il termine stabilito dal governatore.

Il voto non è vincolato dalle candidature.

La segreteria predisporrà tutto il materiale occorrente per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, nonché redigerà la lista dei candidati.

Art. 141

Risulterà eletto responsabile del gruppo il tutor che avrà ottenuto il maggior numero di suffragi. In caso di parità di voti sarà proclamato responsabile il più anziano di corso o d'età.

Risulterà eletto vice-responsabile il primo dei non eletti.

Art. 142

Il coordinatore, sentito il governatore, convocherà entro otto giorni dalle elezioni una riunione del gruppo dei tutor nella quale avverrà il passaggio delle consegne tra i vecchi e i nuovi dirigenti del gruppo e l'immissione dei neo-eletti nella pienezza dei loro compiti.

CAPO IV

DEI TUTOR

Art. 143

Per essere tutor è necessario:

1. essere confratello aspirante o effettivo della Confraternita;
2. partecipare assiduamente alla vita della Confraternita in tutti i suoi aspetti.

Art. 144

I tutor vengono scelti dal Coordinamento della Confraternita su proposta di ogni singolo membro, tenuto conto dei requisiti di cui al superiore art. 143.

A tal fine il coordinamento si riunirà entro la fine del mese di dicembre di ciascun anno.

Successivamente il responsabile del gruppo provvederà a riunire gli aspiranti tutor entro il 10 di gennaio per conoscere l'adesione al gruppo dei singoli aspiranti.

Il confratello che accetta la nomina diviene tutor.

Il responsabile del gruppo dei tutor provvederà a stilare l'elenco completo dei nuovi tutor che deve essere trasmesso senza ritardo all'Ufficio di Segreteria per la successiva redazione del Ruolo dei Tutor.

L'Ufficio di segreteria comunicherà l'elenco al governatore per la successiva presa d'atto del magistrato, al coordinatore e al responsabile del Corso per Volontario.

Il responsabile del gruppo dei tutor in carica, di concerto con il responsabile del Corso, con il coordinatore e con il responsabile dell'Ufficio di Segreteria provvederà ad assegnare ad ogni singolo tutor il relativo gruppo degli aspiranti volontari, detti pupilli.

Prima della chiusura del corso, i tutor vengono presentati ai corsisti.

Art. 145

I compiti dei tutor sono:

1. partecipare attivamente alle riunioni del gruppo dei tutor;
2. seguire i corsisti e i nuovi volontari che sono stati affidati alla sua cura, adottando tutte le iniziative decise in seno al gruppo e facendo conoscere loro lo statuto e i principi ispiratori della Confraternita, nonché i regolamenti e i protocolli del gruppo di appartenenza;
3. indire incontri periodici con i propri pupilli.

TITOLO VII²⁷

DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI SOCIALI

CAPO I

DEL GRUPPO DEI SERVIZI SOCIALI

Art. 145

Il gruppo dei servizi sociali è uno dei gruppi operativi della Confraternita ed è formato da tutti i volontari che svolgono servizio nelle attività sociali della Confraternita e che non sono qualificate come attività sanitarie.

Il gruppo è coordinato e diretto da un responsabile e da uno o più vice responsabili.

Art. 146

Il gruppo dei servizi sociali ha il compito di:

- a) promuovere progetti e attività aventi per scopo il miglioramento della funzionalità del gruppo e dell'azione di ogni singolo volontario;
- b) determinare i criteri da adottare per la turnazione;
- c) proporre le eventuali modifiche da apportare al regolamento da sottoporre al Magistrato, sentito il parere del coordinamento;
- d) discutere e deliberare su ogni questione riguardante l'operatività del gruppo.

Il gruppo dei servizi sociali, inoltre, elegge ogni anno a scrutinio segreto il responsabile e uno o più vice responsabili. Le elezioni sono indette dal Magistrato.

Il gruppo, nella riunione immediatamente precedente la data fissata per le elezioni, determina il numero dei vice-responsabili da eleggere. In caso di più vice-responsabili, il più anziano risultato eletto assume la funzione di vice-responsabile vicario.

Art. 147

Il gruppo dei servizi sociali è convocato dal responsabile o, in sua assenza, dal vice-responsabile vicario mediante avviso affisso all'albo della Misericordia o mediante invito diretto, anche orale.

La data della riunione va concordata con il coordinatore al fine di evitare la contemporaneità con altro incontri o attività della Confraternita.

Il gruppo deve essere convocato entro sette giorni dalla richiesta presentata, anche oralmente, da almeno dieci volontari.

Art. 148

Il gruppo dei servizi sociali si riunisce almeno una volta ogni trimestre.

Delle riunioni va redatto il verbale a cura di un volontario che viene chiamato dal responsabile del gruppo a svolgere le funzioni di segretario.

Il verbale deve essere sottoscritto dal responsabile del gruppo e dal segretario redattore, e deve essere trasmesso al governatore ed al coordinatore per loro opportuna conoscenza.

Alla riunione possono partecipare, senza diritto di voto, il coordinatore e qualsiasi membro del Magistrato.

Art. 149

Le deliberazioni del gruppo dei servizi sociali sono assunte a maggioranza assoluta dei membri presenti.

In caso di parità, prevarrà il voto del responsabile del gruppo.

CAPO II **DEL RESPONSABILE E VICE RESPONSABILE**

SEZIONE I **Del responsabile del gruppo dei servizi sociali**

Art. 150

Il responsabile del gruppo dei servizi sociali è eletto a scrutinio segreto da tutti i membri del gruppo, dura in carica un anno ed è rieleggibile.

Può essere eletto responsabile del gruppo il volontario che abbia prestato almeno due anni di servizio continuativo.

Egli è membro del coordinamento.

Art. 151

Il responsabile del gruppo dei servizi sociali:

- a) coordina l'attività del gruppo;
- b) stabilisce i turni secondo i criteri adottati dal gruppo, sentiti i singoli membri;
- c) convoca il gruppo e ne presiede le riunioni;
- d) vigila sulla osservanza delle norme statutarie e del presente regolamento e promuove le azioni disciplinari;
- e) attua le deliberazioni adottate dal gruppo dei servizi sociali.

SEZIONE II **Del vice-responsabile del gruppo dei servizi sociali**

Art. 152

Il vice-responsabile del gruppo dei servizi sociali è eletto a scrutinio segreto da tutti i membri del gruppo, dura in carica un anno ed è rieleggibile.

Può essere eletto vice-responsabile il membro che abbia prestato almeno due anni di servizio continuativo.

Nel caso in cui il gruppo, ai sensi dell'art. 146, ultimo comma, del presente regolamento, abbia deciso di eleggere più di un vice-responsabile, il vice-responsabile che abbia ottenuto più voti ovvero, in caso di parità, il più anziano di corso o d'età assume la funzione di vice-responsabile vicario.

Il vice-responsabile, o il vice-responsabile vicario, sostituisce il responsabile del gruppo in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO III

Delle elezioni del responsabile e vice-responsabile del gruppo dei servizi sociali

Art. 153

Ogni anno, nella sua prima riunione del bimestre gennaio-febbraio, il Magistrato, su proposta del governatore e sentito il coordinatore, indice le elezioni del responsabile e del vice-responsabile/i del gruppo.

Le elezioni devono svolgersi in una domenica compresa fra il 10 febbraio e il 10 marzo.

Il seggio, costituito presso la sede della Confraternita, rimane aperto dalle ore 9,00 alle ore 18,00 del giorno stabilito per le elezioni.

Le operazioni di scrutinio, dirette dal governatore o da un suo delegato, saranno eseguite subito dopo la chiusura del seggio.

Art. 154

Sono elettori tutti i membri del gruppo in attività e sono eleggibili solamente quelli che abbiano prestato almeno due anni di servizio continuativo.

Il membro del gruppo che, avendone i requisiti, intende candidarsi deve presentare la propria candidatura in segreteria senza particolari formalità, entro e non oltre il termine stabilito dal governatore.

La segreteria predisporrà tutto il materiale occorrente per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, nonché redigerà la lista dei candidati.

Art. 155

Risulterà eletto responsabile del gruppo il membro che avrà ottenuto il maggior numero di suffragi. In caso di parità di voti sarà proclamato responsabile il più anziano di corso o d'età.

Risulterà eletto vice-responsabile il primo dei non eletti.

In caso di più vice-responsabili risulteranno eletti i volontari dei servizi sociali che avranno ottenuto il maggior numero di consensi.

Art. 156

Il coordinatore, sentito il governatore, convocherà entro otto giorni dalle elezioni una riunione del gruppo dei servizi sociali nella quale avverrà il passaggio delle consegne tra i vecchi e i nuovi dirigenti del gruppo e l'immissione dei neo-eletti nella pienezza dei loro compiti.

CAPO IV

DEI MEMBRI DEL GRUPPO DEI SERVIZI SOCIALI

Art. 157

Il membro del gruppo, durante il turno e nell'espletamento dei servizi:

- a) deve tenere una condotta irreprensibile e conforme ai principi della Misericordia;
- b) deve attenersi a tutti protocolli di intervento propri del volontario dei servizi sociali, astenendosi dal compiere attività che sono di competenza di altre figure professionali (medici e infermieri);
- c) deve adottare le misure di autoprotezione e di igiene personale, secondo i protocolli stabiliti;
- d) deve indossare la divisa che deve essere decorosa, pulita e in buono stato;
- e) non può accettare per il servizio svolto nessun compenso che non sia un bicchiere d'acqua;
- f) alla fine di ogni servizio ringrazia la persona aiutata con il nostro plurisecolare motto: "che Iddio te ne renda merito";
- g) aiuta a tenere pulita la sede e i mezzi;
- h) dopo ogni servizio ricostituisce il mezzo di trasporto sociale utilizzato, secondo i rispettivi protocolli;
- i) rilascia apposita ricevuta a coloro i quali elargiscono offerte volontarie facendone controfirmare la matrice;
- j) esegue con spirito di umiltà le istruzioni impartite dal caposervizio o dal responsabile della squadra;
- k) deve rispettare i locali, le attrezzature, i mobili e le suppellettili;
- l) deve rispettare i turni e tenere riunioni preliminari per la formazione delle squadre e la divisione dei compiti;

Il volontario dei servizi sociali, inoltre, deve:

- a) rapportarsi con il responsabile del proprio gruppo sulle problematiche riscontrate durante i servizi e quelle riguardanti le relazioni con gli altri volontari;
- b) informare il caposervizio di turno per tutte le questioni riguardanti il servizio;
- c) partecipare alle riunioni del gruppo dei servizi sociali;
- d) in caso di assenza, farsi sostituire, ove possibile, da altro volontario, dandone comunicazione al proprio responsabile e/o al caposervizio.

TITOLO VIII²⁸

DELL'AREA 3

CAPO I

DEL GRUPPO AREA 3

Il gruppo Area 3 è uno dei Gruppi Operativi della Confraternita.

Il gruppo è coordinato e diretto da un responsabile e da uno o più vice responsabili.

Art. 159

Il gruppo operativo Area 3 ha il compito di:

1. promuovere progetti ed attività di riscoperta e valorizzazione delle tradizioni locali, materiali e immateriali e quelli riguardanti il comparto ludico, culinario e ricreativo;
2. organizzare, unitamente agli altri gruppi e strutture operativi interessati, l'annuale festa della Misericordia e tutte le altre iniziative pubbliche individuate dal Magistrato, anche su proposta della stessa Area 3;
3. gestire la cucina in caso di emergenze ed esercitazioni di protezione civile;
4. discutere e deliberare su ogni questione riguardante l'operatività del gruppo;
5. proporre eventuali modifiche da apportare al regolamento da sottoporre al Magistrato, sentito il parere del coordinatore.

Art. 160

Il gruppo Area 3 è convocato dal responsabile o, in sua assenza, dal vice-responsabile mediante avviso affisso all'albo della Misericordia o mediante invito diretto, anche orale.

La data della riunione va concordata con il coordinatore al fine di evitare la contemporaneità con altri incontri o attività della Confraternita.

Art. 161

Il gruppo operativo Area 3 si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Della riunione va redatto il verbale a cura del membro che viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario.

Il verbale, sottoscritto dal responsabile del gruppo e dal segretario, viene trasmesso al coordinatore per l'ulteriore inoltro al governatore e al Magistrato.

Alle riunioni del gruppo Area 3 possono partecipare il governatore, il coordinatore e qualsiasi membro del Magistrato.

CAPO II

DEL RESPONSABILE E VICE RESPONSABILE

SEZIONE I

Del responsabile del gruppo Area 3

Art. 162

Il responsabile del gruppo Area 3 è nominato dal Governatore ed è scelto fra i volontari che abbiano competenze specifiche.

Il governatore può, in qualsiasi momento, revocare l'incarico al responsabile del gruppo, sentito il coordinatore.

In ogni caso il responsabile del gruppo decade dall'incarico allo scadere del mandato del governatore. Egli continuerà ad operare fino a quando non sarà sostituito o confermato dal nuovo governatore.

Egli è membro del coordinamento.

Art. 163

Il responsabile del gruppo dell'Area 3:

- a) coordina l'attività del gruppo;
- b) convoca il gruppo e ne presiede le riunioni;
- c) vigila sulla osservanza delle norme statutarie e del presente regolamento, coadiuvato dal vice responsabile;
- d) attua le deliberazioni adottate dal gruppo.

SEZIONE II

Dei vice-responsabili del gruppo Area 3

Art. 164

Il responsabile del gruppo nomina fra i suoi membri uno o più vice responsabili, previa comunicazione al coordinatore e al governatore.

Il vice-responsabile sostituisce il responsabile del gruppo in caso di sua assenza o impedimento.

PARTE IV NORME FINALI

Art. 165

Oltre agli organi e ai settori operativi individuati nel regolamento generale e nelle norme di cui al presente regolamento di attuazione, il Magistrato, in considerazione di particolari esigenze o istanze e per meglio perseguire gli scopi prefissi, può istituirne altri.

Ciascuno di essi sarà dotato di apposito regolamento di attuazione, approvato dal Magistrato ai sensi dello Statuto.

Art. 166

La Confraternita potrà costituire gruppi di lavoro e di studio, in ausilio all'ufficio formazione e studio, tutte quelle volte in cui, per la particolarità del progetto da predisporre o attuare, è necessario l'apporto di esperti e consulenti esterni all'ufficio.

I gruppi di lavoro possono prevedere la partecipazione, oltre che di fratelli volontari e confratelli, anche di persone non iscritte alla Misericordia.

Il gruppo formato ai sensi del presente articolo sarà sciolto al momento del raggiungimento degli obiettivi previsti, ovvero su deliberazione del Magistrato assunta a maggioranza qualificata dei due terzi.

Il gruppo non ha rappresentanza esterna e non può assumere decisioni che importino impegni di spesa.

I gruppi sono costituiti con delibera del Magistrato, ovvero nei casi urgenti con determina del governatore, che deve indicare le finalità da perseguire, i tempi massimi di realizzazione e i costi.

Ogni gruppo sarà coordinato da un responsabile scelto fra i membri del Magistrato.

Art. 167

La Confraternita potrà costituire, con delibera del Magistrato, anche gruppi sociali, sportivi e culturali aventi per scopo l'integrazione e la comunione dei fratelli, la realizzazione della personalità umana, la diffusione della cultura del dono e della solidarietà, la rimozione del disagio sociale, l'aiuto ai bisognosi.

Art. 168

La Confraternita potrà esercitare attività economiche marginali secondo le norme di legge in materia e previa deliberazione del Magistrato.

¹ Il Regolamento di attuazione è approvato con delibera di Magistrato del 03/11/1999.

² Le parole "dei volontari del servizio civile" sostituiscono quelle "degli obiettori di coscienza" giusta modifica approvata dal Magistrato con delibera immediatamente esecutiva del 13 aprile 2018.

³ L'ultimo comma dell'art. 5, che recitava: "Il coordinamento può invitare esperti esterni, anche alla Misericordia, a prendere parte alle sue riunioni, senza diritto di voto, per questioni specifiche", è abrogato con delibera del Magistrato, immediatamente esecutiva, del 13 aprile 2018.

⁴ La lettera h) dell'art. 12 è inserita con delibera del Magistrato, immediatamente esecutiva, del 13 aprile 2018.

⁵ Il numero 8 dell'art. 17 è così modificato con delibera del Magistrato, immediatamente esecutiva, del 13 aprile 2018. L'originale n. 8 così recitava: "la gestione della mail".

⁶ L'attuale n. 5 dell'art. 23 sostituisce, giusta delibera del Magistrato del 15/01/2003, gli originari nn. 5 e 6 che così disponevano: "5) ha delega spending, per quanto riguarda le necessità dell'intera struttura e la tenuta del materiale di cancelleria, nei limiti e secondo le modalità fissate dal Magistrato; 6) tiene la contabilità relativa alle quote associative"

⁷ Le parole "di regola" sono inserite con delibera del Magistrato, immediatamente esecutiva, del 13 aprile 2018.

⁸ Le parole "nominato dal Magistrato" sostituiscono le precedenti "eletto dall'assemblea" giusta delibera del Magistrato, immediatamente esecutiva, del 13 aprile 2018.

⁹ Il secondo comma dell'art. 35 è aggiunto con delibera del Magistrato, immediatamente esecutiva, del 13 aprile 2018.

¹⁰ Le parole "di concerto con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia" sono inserite giusta delibera del Magistrato, immediatamente esecutiva, del 13 aprile 2018.

¹¹ Il numero 3 dell'art. 35 è abrogato con delibera del Magistrato, immediatamente esecutiva, del 13 aprile 2018. L'originale n. 3 così recitava: "ha delega spending fissata dal Magistrato".

¹² Il Titolo III è inserito con delibera del Magistrato, immediatamente esecutiva, del 13 aprile 2018.

¹³ Successivamente, con delibera di Magistrato del 21 maggio 2018, il nome del reparto viene modificato da Reparto Presidi Sanitari in Reparto Presidi e Ausili Sanitari.

¹⁴ Le parole “e del relativo magazzino” sono inserite con delibera di Magistrato del 21 maggio 2018.

¹⁵ La lettera i) è inserita con delibera del Magistrato del 15/01/2003.

¹⁶ Il secondo comma dell’art. 56 è abrogato con delibera del Magistrato, immediatamente esecutiva, del 13 aprile 2018. L’originale comma secondo così recitava: “Per il caso di sua assenza una copia delle chiavi deve essere consegnata ad un obiettore di coscienza che la terrà per la durata del servizio e che verrà istruito sul comportamento da tenere”.

¹⁷ Le parole “e magazzino presidi e ausili sanitari” sono inseriti con delibera di Magistrato del 21 maggio 2018.

¹⁸ Le parole “e strumentazioni” sono inserite giusta delibera del Magistrato, immediatamente esecutiva, del 13 aprile 2018.

¹⁹ Il n. 6 dell’art. 60 è inserito con delibera del Magistrato del 15/01/2003.

²⁰ Il terzo comma dell’art. 62 è inserito con delibera di Magistrato del 21 maggio 2018. In pari data il Magistrato approva il Regolamento per la gestione dei presidi e ausili sanitari.

²¹ Le parole “nonché tutte le altre strumentazioni” sono inserite giusta delibera del Magistrato, immediatamente esecutiva, del 13 aprile 2018.

²² Le parole “e strumentazioni nominato dal Governatore” sono inserite giusta delibera del Magistrato, immediatamente esecutiva, del 13 aprile 2018.

²³ Articolo introdotto con delibera del Magistrato del 15/01/2003.

²⁴ Il Titolo VII è inserito con delibera del Magistrato, immediatamente esecutiva, del 13 aprile 2018.

²⁵ Il Titolo V, originariamente intitolato Minorenni, è Gruppo Giovani ed è conseguente modificato per effetto della delibera del Magistrato, immediatamente esecutiva, del 13 aprile 2018. Successivamente, con delibera di Magistrato del 21 maggio 2018, il termine “giovani” viene sostituito con “G.EMME” che significa “Giovani della Misericordia”.

²⁶ Il Titolo VI della Parte Seconda del Regolamento di attuazione è inserito a seguito di delibera del Magistrato che ha costituito il nuovo gruppo operativo dei tutor.

²⁷ Il Titolo VII è inserito a seguito della delibera del Magistrato, immediatamente esecutiva, del 13 aprile 2018.

²⁸ Il Titolo VIII è inserito a seguito della delibera del Magistrato, immediatamente esecutiva, del 13 aprile 2018.